



COMUNE DI COSSOINE

Provincia di Sassari

COPIA

Ufficio: RAGIONERIA-TRIBU
DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE

N. 64 in data 19-04-2019	Oggetto: Servizio aggiornamento inventario e avvio contabilità economico patrimoniale. Determina a contrarre e impegno di spesa.
---	---

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.10 del 28/02/2019 dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamato il provvedimento del Sindaco n.6 del 30/07/2015 con il quale veniva attribuita al sottoscritto l'incarico Responsabile dell'Area Amministrativo Contabile;

Premesso

- Che il D.lgs. n.118/2011 stabilisce i criteri per le Regioni, gli Enti Locali volti ad assicurare l'armonizzazione dei conti pubblici al fine di garantire il governo unitario della finanza pubblica e la tutela dell'unità economica della Repubblica e garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto i profili finanziario ed economico-patrimoniale;

- Che il D.lgs. n.118/2011 prevede che il sistema di contabilità finanziaria adottato dalle Regioni, dagli Enti Locali sia affiancato da un sistema di contabilità economico-patrimoniale;

- Che il DPCM del 28 dicembre 2011 intitolato "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art.36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, prevede al comma 3 dell'art.6 che al "fine di consentire l'avvio della contabilità economico-patrimoniale si richiamano le disposizioni riguardanti l'aggiornamento degli inventari i quali costituiscono la principale fonte descrittiva e valutativa dello stato patrimoniale";

- Che l'art.2 comma 222 della Legge Finanziaria 2010 prevede che tutte le amministrazioni pubbliche che utilizzano o detengono, a qualsiasi titolo, immobili di proprietà trasmettono al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato ed occorre comunicare le eventuali variazioni intervenute;

Considerato che

- Con determinazione dell'area contabile n.8 del 28/11/2016 si è provveduto all'affidamento diretto alla Società Halley Srl, Software house dei programmi di contabilità di questo Ente, delle seguenti attività:

1. bonifica di tutto il patrimonio inserito nella procedura Inventario Halley;
2. aggiornamento anno finanziario 2016;
3. riclassificazione dell'intero patrimonio dell'Ente secondo le voci del piano dei conti finanziario 2016 (mobiliare ed immobiliare, previa verifica degli elenchi);
4. applicazione dei nuovi criteri di valutazione del patrimonio riclassificato

- Con Determina del Settore Amministrativo Contabile n.81 del 03.08.2018 si è dato incarico alla Halley per provvedere all'aggiornamento dell'inventario anno finanziario 2017, tale da permettere la predisposizione del Bilancio di apertura all'1.01.2018 utile per l'avvio della contabilità economico patrimoniale;

Dato atto che la disposizione legislativa vigente in materia di contabilità economico

patrimoniale ed in particolare il contenuto dell'art. 232, co. 2 del TUEL, stabilisce: "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio

2017". Il disposto di tale articolo determina l'obbligo della tenuta della contabilità economico-patrimoniale con decorrenza dall'esercizio 2018 (approvazione del conto consuntivo 2018 entro il 30 aprile nel 2019);

Tale interpretazione è confermata dal contenuto normativo del comma 3 dell'articolo 233-bis, relativo

al bilancio consolidato: "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non

predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017";

Il principio contabile applicato del bilancio consolidato imporrebbe, in contrasto con il TUEL, la

redazione del consolidato (il cui presupposto necessario è la tenuta della CEP) già nel 2018 con

riferimento all'esercizio 2017 (d.lgs. 118/2011, All. 4/4, punto 1);

Tale principio appare palesemente in contrasto con le norme legislative del TUEL considerate norme

modificabili solo espressamente (art 1 comma 4 TUEL); la Commissione Arconet, su richiesta delle

associazioni rappresentative dei comuni, dopo la riunione di mercoledì 12 aprile ha pubblicato la FAQ

n. 30 in materia di contabilità economico-patrimoniale per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

Tale FAQ, partendo dalla non chiara formulazione dell'art. 232, comma 2 del TUEL, espone che gli

enti interessati che abbiano utilizzato la facoltà di rinvio dell'introduzione della contabilità economicopatrimoniale, prevista dal richiamato articolo 232, ed abbiano interpretato la norma nel senso di consentire il rinvio dell'obbligo all'esercizio 2018 (inizio della tenuta della contabilità economicopatrimoniale al 1° gennaio 2018), possono utilmente e legittimamente approvare il rendiconto 2017 omettendo il conto economico e lo stato patrimoniale;

Dato atto altresì che a seguito dell'accordo in Conferenza Città Stato del 28.03.2019 è stata accolta la richiesta dell'Anci di sospendere l'obbligo della contabilità economico patrimoniale per i piccoli comuni sotto i 5mila abitanti e che è previsto l'inserimento di una proroga dei termini di cui all'art.232, c.2 del TUEL nel c.d. "decreto crescita" di imminente pubblicazione, nonchè l'ufficializzazione della stessa nella Conferenza Città Stato del 23.04.2019;

Ritenuto quindi necessario in questa fase conferire incarico alla Halley Srl per l'aggiornamento dell'inventario 2018 e l'elaborazione della contabilità economico patrimoniale 2018, quest'ultima solo laddove non venisse confermata la proroga al 2019 o sospensione della tenuta della contabilità economico patrimoniale per i piccoli enti;

Richiamato il principio contabile della contabilità economico patrimoniale, allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011, ove vengono introdotte modifiche sostanziali alle modalità della contabilità economico patrimoniale che definisce la medesima nella seguente modalità: "L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una

amministrazione pubblica”;

Considerato che le contabilizzazioni che vengono registrate nell’inventario dei Beni immobili e beni mobili sono parte integrante delle scritture in partita doppia della contabilità economico patrimoniale e che per quanto concerne questa parte dello Stato Patrimoniale dell’Ente la sua redazione è direttamente collegata a tali registrazioni;

Considerato poi che il software Halley è in grado anche di estrarre tutte le altre scritture in partita doppia che si generano dalle scritture registrate in contabilità finanziaria e di integrarle con le registrazioni effettuate nell’Inventario, producendo così tutto il sistema di scritture integrato cui fa riferimento il principio contabile sopra richiamato;

Dato atto che sarebbe ottimale per questa amministrazione poter estrarre tutte le scritture in partita doppia dal software di gestione Halley fino alla redazione dello Stato Patrimoniale complessivo e del Conto Economico;

Considerato che ancora l’ente non è in grado autonomamente di aggiornare il patrimonio e conseguentemente sviluppare e avviare la contabilità economico patrimoniale che ne deriva, necessaria all’avvio a regime della stessa dal 2018 con approvazione del relativo rendiconto 2018 con le nuove regole, salvo le preannunciate proroghe;

Rilevato, quindi, che nella fattispecie sussistono le condizioni per rivolgersi al mercato esterno mediante acquisizione del servizio da operatori specializzati nel settore;

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. citato;

Dato atto che con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro.

Richiamati:

□ L’art.192 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

□ L’art. 32 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Preso atto che:

□ L’art.36, comma 2, lett. A) del d.lgs. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;

□ L’art.37, comma 1 (periodo primo) del d.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Precisato:

□ Che il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di integrare le scritture contabili effettuate nell’inventario dei beni immobili e mobili con le scritture derivanti dalla

contabilità finanziaria e produrre la documentazione necessaria per la redazione del Conto Economico e Stato Patrimoniale e di provvedere all'adempimento richiesto all'art.2 comma 222 della L.F. 2010 – beni immobili;

□ Che l'oggetto del contratto è l'affiancamento di personale esterno al personale dell'Ente nella fase di gestione del Patrimonio, in maniera tale da garantire il corretto aggiornamento dello stesso fino alla redazione dello Stato Patrimoniale e Conto Economico per l'esercizio 2018 e di provvedere alla comunicazione richiesta ai sensi dell'art.2 comma 222 L.F.2010 – Beni Immobili relativa all'anno 2018;

□ Che la modalità di scelta del contraente è quella di affidamento diretto in quanto l'importo è inferiore a 40.000,00 euro;

□ Le clausole ritenute essenziali sono quelle riportate nel presente atto;

Preso atto dell'offerta della società Halley Sardegna Srl, per il servizio di aggiornamento e riclassificazione del patrimonio ed elaborazione e stampa della contabilità economico patrimoniale ex D.Lgs. 118/2011, per l'importo di € 1.950,00 oltre IVA, pari a complessivi € 2.379,00;

Verificato che il servizio offerto da Halley Sardegna Srl è tecnicamente e professionalmente completo;

Precisato che la società Halley Sardegna Srl si è dichiarata disponibile ad accettare l'incarico oggetto della presente determinazione;

Preso atto:

- Che il corrispettivo proposto risulta congruo, in relazione alla tipologia delle attività rese;

- Che il servizio proposto dalla società Halley Sardegna Srl risulta dal punto di vista degli aspetti tecnici ed economici, conforme alle esigenze organizzative e gestionali di questo Ente;

Rilevato che si è provveduto a verificare il Documento Unico di Regolarità Contributiva, ai sensi dell'art.16 bis della Legge 2/2009, lo stesso risulta regolare, rilasciato con Prot.INPS_15142020 e avente scadenza il 14.06.2019 ;

Ritenuto pertanto di procedere ad affidare il servizio di cui sopra alla società Halley Sardegna Srl con sede in Via Ticino n. 5 - 09032 ASSEMINI (CA) mediante affidamento diretto;

Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);

Visto il bilancio corrente che al capitolo di bilancio 1045.1 offre la necessaria disponibilità economica per l'impegno della suddetta spesa di euro 2.379,00 oneri fiscali inclusi;

Rilevato che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui alla Legge 190/2012;

Vista la Delibera di C.C. n.10 del 28/02/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;

Viste le linee guida ANAC di attuazione del suddetto codice;

Vista la Legge del 13/08/2010, n.136, ed in particolare l'art.3 "Tracciabilità dei flussi finanziari";

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs n.267/2000;

Vista la legge n.241/90;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

1. Di affidare direttamente alla società Halley Sardegna Srl P.I. 03170580926 con sede in Via Ticino n. 5 - 09032 ASSEMINI (CA), il servizio di aggiornamento e riclassificazione del patrimonio ed elaborazione e stampa della contabilità economico patrimoniale ex D.Lgs. 118/2011 per l'importo di € 2.379,00 IVA compresa con imputazione al capitolo 1045.1 del

Bilancio di Previsione 2019/2021, annualità 2019;

2. Di dare atto altresì che il perfezionamento contrattuale, avverrà mediante scambio dei lettere commerciali per via telematica e la sottoscrizione per accettazione della presente Determina;

3. Di dare atto che responsabile della presente procedura è la Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to NURRA MARIA GRAZIA

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni esprime parere **Favorevole**.

Il Responsabile del Servizio
F.to NURRA MARIA GRAZIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile esprime parere: **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to NURRA MARIA GRAZIA

VISTO DI COMPATIBILITA'

Il Responsabile del Servizio Finanziario RILASCIA visto di compatibilità dell'impegno di spesa attestando che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno dispesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016): **Favorevole**

Cossoine, lì 19-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to NURRA MARIA GRAZIA

Copia conforme ad uso amministrativo.